

2. I dati personali scambiati tra le Autorità competenti delle Parti vengono protetti in conformità con la legislazione nazionale sullo scambio dei dati e delle informazioni, nel rispetto delle condizioni definite dalle Parti che effettuano il trasferimento dei dati personali ed in conformità con le condizioni e i principi relativi alla protezione dei dati personali.

3. Le Parti garantiscono un equivalente livello di protezione dei dati personali ottenuti ai sensi del presente Accordo. Le Autorità competenti adottano le necessarie misure tecniche ed organizzative per proteggere i dati personali dalla distruzione accidentale o non autorizzata, perdita accidentale o divulgazione non autorizzata, alterazione, accesso da parte di persone non autorizzate o da eventuali forme non autorizzate di elaborazione.

4. Le informazioni ed i documenti ricevuti da un'Autorità competente in conformità al presente Accordo non possono essere divulgati ad altri soggetti, Stati od organizzazioni internazionali, se non dietro preventivo consenso scritto dell'Autorità competente che li ha forniti.

5. Su richiesta dell'Autorità competente che trasmette i dati, l'Autorità competente ricevente è obbligata a correggere, bloccare o cancellare, in conformità con la propria legislazione nazionale, i dati ricevuti ai sensi del presente Accordo che risultino inesatti o incompleti, ovvero nel caso in cui la loro raccolta o ulteriore elaborazione sia in contrasto con il presente Accordo o con le norme applicate dall'Autorità competente che trasmette detti dati.

6. Qualora l'Autorità competente si renda conto che i dati ricevuti dall'altra Autorità competente, ai sensi del presente Accordo, sono inesatti, adotta tutte le misure necessarie per tutelarsi dal fare erroneo affidamento su tali dati, includendo in particolare l'integrazione, la cancellazione, o la correzione degli stessi.

7. Ciascuna Autorità competente, qualora si renda conto che i dati che ha trasmesso o ricevuto dall'altra Autorità competente, ai sensi del presente Accordo, siano inesatti, inattendibili o destino seri dubbi, lo rappresenta all'altra Autorità competente.

8. Le informazioni classificate sono scambiate e protette tra le Autorità competenti conformemente con le disposizioni della legislazione nazionale e in linea con gli accordi internazionali sullo scambio e la protezione delle informazioni classificate ai quali entrambe le Parti aderiscono.

9. Le modalità e le misure di protezione dei sistemi per la comunicazione dei dati, attraverso i quali vengono scambiate informazioni classificate tra le Autorità competenti, vengono stabilite in conformità con la legislazione nazionale e gli accordi internazionali sullo scambio e la protezione delle informazioni classificate ai quali entrambe le Parti aderiscono.

Art. 9.

Riunioni e consultazioni

1. Per l'attuazione del presente Accordo, i rappresentanti delle Autorità competenti potranno effettuare riunioni e consultazioni per valutare lo stato della collaborazione, per perfezionare la cooperazione, nonché per definire temi ed azioni di interesse reciproco.

2. Le riunioni si svolgeranno sul territorio della Repubblica italiana o sul territorio della Repubblica Socialista del Vietnam se ritenuto necessario.

Art. 10.

Costi

1. Le spese ordinarie effettuate nel corso della trattazione di una richiesta ai sensi del presente Accordo sono sostenute dall'Autorità competente richiesta, a meno che non venga diversamente concordato per iscritto dalle Autorità competenti. Nel caso in cui la richiesta comporti spese elevate o straordinarie, le Autorità competenti si consultano al fine di stabilire i termini e le condizioni in base alle quali viene trattata la richiesta e le modalità con le quali vengono sostenute le spese.

2. Salvo altrimenti concordato dalle Autorità competenti, i costi delle riunioni, incluso il trasporto locale, sono sostenuti dall'Autorità competente ricevente; le spese di viaggio e alloggio sono sostenuti dall'Autorità competente inviante.

Art. 11.

Lingue di lavoro

Nell'ambito della cooperazione prevista dal presente Accordo, le Parti utilizzano l'italiano, il vietnamita e l'inglese, quali lingue di lavoro.

Art. 12.

Composizione delle controversie

Eventuali controversie tra le Parti derivanti dall'interpretazione o dall'attuazione del presente Accordo vengono risolte per via diplomatica o attraverso consultazioni e negoziati.

Art. 13.

Disposizioni finali

1. Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica scritta delle Parti attestante il completamento delle procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore. Il presente Accordo resterà in vigore per un periodo di tempo indeterminato salvo che una delle Parti non notifichi all'altra Parte per iscritto attraverso i canali diplomatici la sua intenzione di denunciare l'Accordo almeno 6 mesi prima della data proposta di cessazione.

2. Le Parti, su reciproco consenso scritto, possono integrare o emendare il presente Accordo. Le integrazioni e gli emendamenti concordati entrano in vigore al completamento della necessaria procedura interna e sono parte integrante del presente Accordo.

In fede di ciò, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, firmano il presente Accordo.

Fatto e firmato a Roma il giorno 9 del mese di luglio dell'anno 2014, in due originali, ciascuno nella lingua italiana, vietnamita ed inglese. In caso di interpretazioni divergenti prevale il testo redatto nella lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA


PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA SOCIALISTA

DEL VIETNAM



Ministro dell'Interno

Ministro della Pubblica Sicurezza



Generale Tran Dai Quang

